

Ordinanza sulla formazione professionale di base

Parrucchiera/Parrucchiere con attestato federale di capacità (AFC)

del 14 dicembre 2005

82012

**Parrucchiera AFC/Parrucchiere AFC
Coiffeuse EFZ/Coiffeur EFZ
Coiffeuse CFC/Coiffeur CFC**

*L'Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia (UFFT),
visto l'articolo 19 della legge federale del 13 dicembre 2002¹ sulla formazione
professionale (LFPr);
visto l'articolo 12 dell'ordinanza del 19 novembre 2003² sulla formazione
professionale (OFPr),
ordina:*

Sezione 1: Oggetto e durata

Art. 1 Denominazione, profilo e indirizzi professionali

¹ La denominazione professionale è parrucchiera/parrucchiere.

² I parrucchieri forniscono ai clienti consulenza su pettinature e prodotti, creano pettinature e curano la pelle e i capelli.

Art. 2 Durata e inizio

¹ La formazione professionale di base dura tre anni.

² L'inizio della formazione professionale di base segue il calendario scolastico della relativa scuola professionale.

³ È ammesso alla formazione professionale di base chi ha compiuto 15 anni d'età e ha concluso la scuola dell'obbligo.

RS 412.101.220.20

¹ **RS 412.10**

² **RS 412.101**

Sezione 2: Obiettivi ed esigenze

Art. 3 Competenze

¹ Gli obiettivi e le esigenze della formazione professionale di base sono espressi sotto forma di competenze operative secondo gli articoli da 4 a 6.

² Essi valgono per tutti i luoghi di formazione.

Art. 4 Competenza professionale

La competenza professionale comprende:

- a. creazione di pettinature;
- b. consulenza e vendita di servizi;
- c. conoscenze professionali;
- d. nozioni di economia aziendale;
- e. protezione sul lavoro e igiene.

Art. 5 Competenza metodologica

La competenza metodologica comprende:

- a. pianificazione del lavoro;
- b. economia ed ecologia;
- c. metodi di consulenza e di vendita;
- d. tecnica d'apprendimento.

Art. 6 Competenza sociale e personale

La competenza sociale e personale comprende:

- a. forme comportamentali;
- b. capacità di lavorare in gruppo;
- c. capacità di comunicazione;
- d. senso di responsabilità.

Sezione 3: Sicurezza sul lavoro, protezione della salute e dell'ambiente

Art. 7

¹ All'inizio della formazione, gli operatori forniscono e spiegano alle persone in formazione le prescrizioni e le raccomandazioni relative alla sicurezza sul lavoro e alla protezione della salute e dell'ambiente.

² Dette prescrizioni e raccomandazioni vengono fornite in tutti i luoghi di formazione e considerate ai fini delle procedure di qualificazione.

Sezione 4: Parti svolte dai luoghi di formazione e lingua d'insegnamento

Art. 8 Parti svolte dai luoghi di formazione

¹ La formazione professionale pratica si svolge in media su quattro giorni alla settimana per tutta la durata della formazione professionale di base.

² L'insegnamento scolastico obbligatorio comprende 1080 lezioni. Esso include 120 lezioni per l'insegnamento dello sport.

³ I corsi interaziendali hanno una durata complessiva minima di 12 e massima di 14 giornate di otto ore. Nell'ultimo semestre della formazione professionale di base non si svolgono corsi interaziendali.

Art. 9 Lingua d'insegnamento

¹ La lingua d'insegnamento è di norma la lingua nazionale del luogo in cui si trova la scuola professionale.

² È raccomandato l'insegnamento bilingue nella lingua nazionale locale e in un'altra lingua nazionale o in inglese.

³ I Cantoni possono autorizzare altre lingue d'insegnamento.

Sezione 5: Piano di formazione e cultura generale

Art. 10 Piano di formazione

¹ Al momento dell'entrata in vigore della presente ordinanza è disponibile un piano di formazione, redatto dalle competenti organizzazioni del mondo del lavoro e approvato dall'UFFT.

² Esso specifica le competenze operative di cui agli articoli da 4 a 6 come segue:

- a. spiega la loro rilevanza per la formazione professionale di base;
- b. definisce il tipo di comportamento atteso in determinate situazioni di lavoro;
- c. precisa le competenze operative mediante obiettivi di valutazione concreti;
- d. rapporta coerentemente le competenze operative alle procedure di qualificazione, di cui precisa le modalità.

³ Il piano di formazione stabilisce inoltre:

- a. la struttura curricolare della formazione professionale di base;
- b. l'organizzazione dei corsi interaziendali e la loro ripartizione sulla durata della formazione di base;

- c. i campi di qualificazione menzionati nel certificato delle note di cui all'articolo 21 capoverso 3 e rilevanti per le ripetizioni di cui all'articolo 19;
- d. le prescrizioni e le raccomandazioni relative alla sicurezza sul lavoro e alla protezione della salute e dell'ambiente.

⁴ Al piano di formazione è allegato l'elenco della documentazione concernente la realizzazione della formazione professionale di base per parrucchieri con indicazione di titolo, data e centro di distribuzione.

Art. 11 Cultura generale

Per gli insegnamenti di cultura generale fa stato il programma quadro d'insegnamento emanato dall'UFFT.

Sezione 6: Requisiti per gli operatori della formazione nell'azienda di tirocinio

Art. 12 Requisiti professionali minimi richiesti ai formatori

I requisiti professionali minimi sono soddisfatti se il formatore possiede una delle seguenti qualifiche:

- a. attestato federale di capacità di parrucchiere qualificato nell'indirizzo professionale «signora» o «uomo», almeno quattro anni di pratica professionale e un modulo di didattica supplementare alla qualifica secondo l'articolo 44 capoverso 2 LFPr;
- b. attestato federale di capacità di parrucchiere e almeno quattro anni di pratica professionale e un modulo di didattica supplementare alla qualifica secondo l'articolo 44 capoverso 2 LFPr;
- c. attestato professionale federale di parrucchiere;
- d. parrucchiere diplomato.

Art. 13 Numero massimo di persone in formazione

¹ In un'azienda in cui è occupato al 100 per cento un formatore qualificato può svolgere il tirocinio una persona in formazione.

² Quando una persona arriva all'ultimo anno della formazione professionale di base, un'altra persona in formazione può iniziare il tirocinio.

³ Per ogni altro specialista occupato al 100 per cento o per ogni due specialisti in più occupati ciascuno almeno al 60 per cento può svolgere il tirocinio una persona in formazione in più.

⁴ È considerato specialista il titolare di un attestato di capacità nel campo della persona in formazione o chi dispone di una qualifica equivalente.

⁵ In casi particolari l'autorità cantonale può autorizzare il superamento del numero massimo di persone in formazione per le aziende di tirocinio che da più anni svolgono la loro funzione di formazione con un successo superiore alla media.

Sezione 7: Documentazione dell'apprendimento e delle prestazioni

Art. 14 Documentazione dell'apprendimento in azienda

¹ La persona in formazione tiene una documentazione dell'apprendimento, in cui annota regolarmente i principali lavori eseguiti, le capacità acquisite e le esperienze fatte in azienda.

² Il formatore controlla e firma tale documentazione ogni trimestre. La discute con la persona in formazione almeno una volta al semestre.

³ Il formatore rileva in un rapporto scritto il livello raggiunto dalla persona in formazione.

⁴ Durante l'esame intermedio e quello finale nel campo di qualificazione «lavoro pratico» è ammessa come ausilio la consultazione della documentazione dell'apprendimento, del materiale relativo ai corsi interaziendali e della letteratura specializzata.

Art. 15 Documentazione delle prestazioni nella formazione scolastica e nella formazione di base organizzata dalla scuola

Gli operatori della formazione scolastica e della formazione di base organizzata dalla scuola documentano le prestazioni delle persone in formazione nelle materie insegnate e consegnano loro una pagella alla fine di ogni semestre.

Sezione 8: Procedura di qualificazione

Art. 16 Ammissione

¹ È ammesso alla procedura di qualificazione chi ha assolto la formazione professionale di base:

- a. secondo le disposizioni della presente ordinanza;
- b. in un istituto di formazione autorizzato dal Cantone; oppure
- c. al di fuori di un ciclo di formazione regolare e dimostra di soddisfare i requisiti per l'esame finale.

² È dell'esperienza professionale richiesta per l'ammissione a una procedura di qualificazione di cui all'articolo 32 OFPr devono essere stati svolti almeno tre anni nel campo professionale del parrucchiere.

Art. 17 Oggetto, durata e svolgimento

¹ Nella procedura di qualificazione si deve dimostrare di aver acquisito le competenze di cui agli articoli da 4 a 6.

² L'esame pratico intermedio ha luogo nel quarto semestre. Il campo di qualificazione viene esaminato nel modo seguente:

l'esame intermedio dura quattro ore. Comprende i campi delle tecniche di base della creazione di pettinature.

³ Nell'esame finale vengono esaminati i campi di qualificazione sotto elencati nel modo seguente:

- a. lavoro pratico, della durata di sei ore. Comprende tutti i campi degli obiettivi fondamentali menzionati nel piano di formazione, ad eccezione delle tecniche di base;
- b. conoscenze professionali, della durata di 3,5 ore. Mezz'ora del tempo previsto è per l'esame orale. Comprende tutti i campi degli obiettivi fondamentali menzionati nel piano di formazione;
- c. cultura generale. Per l'esame finale nel campo di qualificazione «cultura generale» fa stato il relativo programma quadro d'insegnamento emanato dall'UFFT.

Art. 18 Superamento

¹ L'esame finale è superato se:

- a. per il campo di qualificazione «lavori pratici» viene attribuito il 4 o una nota superiore; e
- b. la nota complessiva raggiunge o supera il 4.

² La nota complessiva è data dalla media delle note ponderate dei singoli campi di qualificazione dell'esame finale e della nota scolastica relativa all'insegnamento professionale ed è arrotondata a un decimale.

³ Per il calcolo della nota complessiva valgono i campi di qualificazione dell'esame finale e la nota scolastica dell'insegnamento professionale con la seguente ponderazione:

- a. lavori pratici: conta doppio
 - esame intermedio: conta una volta sola,
 - lavoro pratico dell'esame finale: conta doppio;
- b. conoscenze professionali (competenza professionale): conta una volta sola;
- c. nota scolastica dell'insegnamento professionale: conta una volta sola;
- d. cultura generale: conta una volta sola.

⁴ La nota scolastica dell'insegnamento professionale è data dalla media di tutte le note semestrali della materia «conoscenze professionali».

Art. 19 Ripetizioni

¹ La ripetizione della procedura di qualificazione è disciplinata dall'articolo 33 OFPr. Qualora debba essere ripetuto un campo di qualificazione, esso va ripetuto interamente.

² Qualora si ripeta la procedura di qualificazione senza frequentare nuovamente la scuola professionale, restano valide le note scolastiche conseguite in precedenza. Se si ripetono almeno due semestri di insegnamento professionale, fa stato la nuova nota scolastica.

Art. 20 Casi particolari

¹ Per le persone che hanno assolto la formazione precedente diversamente da quanto disciplinato dalla presente ordinanza, invece della nota scolastica relativa all'insegnamento professionale si terrà in considerazione quella del campo di qualificazione «conoscenze professionali» raddoppiata.

² Qualora una persona in formazione abbia superato l'esame di maturità professionale o sia stata definitivamente promossa all'ultimo semestre d'insegnamento per la maturità professionale, è esonerata dall'esame nel campo di qualificazione «cultura generale». In tal caso il risultato relativo a «cultura generale» non è considerato nel calcolo della nota complessiva.

Sezione 9: Attestazioni e titolo**Art. 21** Attestato federale di capacità

¹ Chi ha superato la procedura di qualificazione, riceve l'attestato federale di capacità (AFC).

² L'attestato federale di capacità conferisce al titolare il diritto di avvalersi della designazione legalmente protetta di «parrucchiera AFC/parrucchiere AFC».

³ Nel certificato delle note figurano:

- a. la nota complessiva;
- b. le note di ogni campo di qualificazione.

Sezione 10:**Commissione svizzera per lo sviluppo professionale e la qualità per parrucchieri****Art. 22**

¹ La Commissione svizzera per lo sviluppo professionale e la qualità per parrucchieri ha la seguente composizione:

- a. da cinque a sette rappresentanti di *Coiffuresuisse*;
- b. un rappresentante dei lavoratori;
- c. un rappresentante dei docenti di materie professionali;
- d. almeno un rappresentante, rispettivamente, della Confederazione e dei Cantoni.

² Le regioni linguistiche devono essere adeguatamente rappresentate.

³ La Commissione non rientra nel campo d'applicazione dell'ordinanza del 3 giugno 1996³ sulle commissioni. Essa si autocostituisce.

⁴ La Commissione ha i seguenti compiti:

- a. adegua costantemente, ma almeno ogni cinque anni, il piano di formazione di cui all'articolo 10 agli sviluppi economici, tecnologici e didattici. A tal fine tiene conto di eventuali nuovi aspetti organizzativi della formazione professionale di base. Le modifiche devono essere approvate dai rappresentanti di cui al capoverso 1 lettera d);
- b. richiede all'UFFT modifiche della presente ordinanza, qualora gli sviluppi osservati interessino disposizioni della stessa, segnatamente le competenze di cui agli articoli da 4 a 6.

Sezione 11: Disposizioni finali

Art. 23 Abrogazione del diritto previgente

¹ Sono abrogati:

- a. il regolamento dell'11 ottobre 1993⁴ concernente il tirocinio e l'esame finale di tirocinio per parrucchieri;
- b. il programma dell'11 ottobre 1993⁵ per l'insegnamento professionale dei parrucchieri.

² L'approvazione del regolamento del 3 novembre 1993 concernente i corsi d'introduzione per parrucchieri è revocata.

Art. 24 Disposizioni transitorie

¹ Le persone in formazione che hanno iniziato il loro tirocinio di parrucchiere qualificato prima del 1° gennaio 2006 lo portano a termine in base al diritto previgente.

² Fino al 2008, i parrucchieri qualificati nell'indirizzo professionale «signora» o «uomo» hanno la possibilità di iniziare il tirocinio supplementare nell'altro indirizzo professionale.

³ RS 172.31

⁴ FF 1994 I 603

⁵ FF 1994 I 603

³ Fino al 31 dicembre 2011, chi ripete l'esame finale di tirocinio per parrucchieri qualificati viene valutato, su richiesta, in base al diritto previgente.

Art. 25 Entrata in vigore

¹ La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2006.

² Le disposizioni concernenti l'esame intermedio (art. 17 cpv. 2) entrano in vigore il 1° gennaio 2008, quelle concernenti la procedura di qualificazione, le attestazioni e il titolo (art. 16, 17 cpv. 3 e art. da 18 a 21) entrano in vigore il 1° gennaio 2009.

14 dicembre 2005

Ufficio federale della formazione professionale
e della tecnologia

La direttrice: Ursula Renold

